

#### ALLEGATO D: SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Andora,  
presso il Comune di Andora, con la presente scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di  
legge, tra

il Dirigente ....., agente in rappresentanza del Comune di Andora, ----

e

(soggetto concessionario) \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. /P.IVA \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, d'ora in avanti definito per brevità "Concessionario"

Premesso che:

- Con atto n. del la Giunta Comunale di Andora ha deliberato di indire su proposta del promotore \_\_\_\_\_ gara ad evidenza pubblica per la "Concessione di Gestione in PPP del Borgo Castello del Comune di Andora".
- All'esito di tale gara ad evidenza pubblica il Concessionario è stato individuato quale soggetto privato risultato aggiudicatario del progetto di "Concessione di Gestione in PPP del Borgo Castello del Comune di Andora", giusta l'offerta presentata allegata sub.1 alla presente per farne parte integrante.

Tanto premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto le unità immobiliari di proprietà pubblica identificate in colore \_\_\_\_\_ nella planimetria allegata sub.2 alla presente per farne parte integrante, affinché siano oggetto di servizio di albergo diffusa previa realizzazione delle opere descritte nell'allegato 3, per come qualitativamente implementate nell'allegata offerta (all.1), e previa fornitura di arredi meglio identificati egualmente nell'allegata offerta (all.n.1), da intendersi parte integrante del presente contratto.

Le unità immobiliari interessate sono più precisamente le seguenti:

- ..... descrizione con estremi catastali

Tali unità nel proseguono saranno identificate per brevità come "il bene".

#### ART. 2 – DURATA della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 25 a decorrere dal verbale di consegna dell'immobile e non è prevista la possibilità di rinnovo.

La consegna dell'immobile dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla dichiarazione di fine lavori relativa agli interventi di riqualificazione del Borgo Castello che sono in parte oggetto della proposta di partenariato pubblico – privato per come meglio descritti nella Relazione Generale e che dovranno essere ultimati entro e non oltre il mese di settembre 2026, come da allegato contratto d'appalto e relativo capitolato d'opera ed annesso cronoprogramma.

Alla scadenza del periodo di concessione, l'Amministrazione Comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per una nuova concessione, stabilendo le condizioni normative ed economiche per una nuova procedura ad evidenza pubblica nell'ambito della quale sarà riconosciuto al precedente concessionario un diritto di insistenza a parità di condizioni offerte.

#### ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE e SERVIZI AGGIUNTIVI

Il canone per la concessione è pari ad Euro 300,00 mensili ed 3.600,00 Euro annui, fuori campo IVA, da corrispondere in rate mensili anticipate scadenti il 15 di ogni mese.

A partire dal secondo anno di concessione sarà maggiorato del 75% dell'indice ISTAT accertato per la variazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà altresì mantenere a gratuita disposizione delle strutture comunali per gli usi meglio descritti nell'offerta allegata sub.1 – di seguito "l'offerta" - per far parte integrante della presente convenzione, le unità immobiliari ivi meglio individuate.

#### ART. 4 – ATTIVITA' E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad utilizzare il bene in base alla destinazione d'uso del bene in Concessione ed in particolare secondo quanto previsto nell'offerta.

Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà fornire i servizi individuati nell'offerta, sia all'interno del bene sia all'interno dell'unità immobiliari private meglio individuate nel medesimo allegato 1.

Il Concessionario è altresì soggetto ai seguenti obblighi:

- pagamento del canone per l'utilizzo;
- messa a disposizione degli immobili descritti in offerta per gli usi ivi contemplati;
- mantenimento degli standard qualitativi dei servizi ivi contemplati, non inferiori per quanto concerne il servizio di albergo diffuso alla categoria di classificazione 4 stelle e con previsione di attività di ristorazione nell'arco di non oltre 300 metri a piedi dalle strutture oggetto di concessione aperta per tutto il periodo di ricettività;
- preventiva autorizzazione e nulla osta da parte dell'amministrazione comunale al fine di effettuare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione o altro tipo di intervento sui locali o sull'immobile concesso;
- pagamento delle utenze;
- pagamento delle spese di gestione;
- stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile da parte di terzi, e contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili;

- restituzione dei locali, secondo quanto infra meglio indicato sub.art.5, nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
- divieto di sub concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo le unità immobiliari individuate sub.allegato 2 salvo autorizzazione scritta del Comune di Andora;
- pagamento delle spese dell'atto di concessione;
- prestazione della fideiussione contemplata in bando;
- onere di tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro;
- sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
- sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi del Referente della Fondazione Andora Borgo Castello, ove nominato dall'Amministrazione Comunale, nei limiti di cui al successivo art.5;
- inviare, alle figure di cui al successivo art.5 con scadenza entro il 15 di ogni mese, relazione contenente i dati delle presenze presso l'attività di albergo diffusa relativi al mese antecedente, l'indicazione dei giorni ed orari di apertura della struttura e dei relativi servizi, la descrizione delle eventuali attività promozionali ed iniziative svolte, l'elenco degli interventi di manutenzione eseguiti e la segnalazione di eventuali problematiche riscontrate e non risolte;
- coordinare le proprie attività di pubblicizzazione dell'attività di albergo diffusa e di realizzazione di eventi con il Referente della Fondazione Andora Borgo Castello, ove nominato dall'Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dal successivo art.6 e con le modalità ivi contemplate;
- rispetto dei vigenti CCNL per l'assunzione di personale dipendente;

Il Concessionario è altresì tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario è tenuto ad allestire gli spazi in modo consono e adeguato nonché conforme alle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione incendi.

**Art.5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, REFERENTE FONDAZIONE ANDORA BORGO CASTELLO**

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, eventualmente congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ciascuno per le proprie competenze, che l'Amministrazione avrà facoltà di nominare, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione ove nominati esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Tali funzioni e compiti non potranno in ogni caso essere attribuiti al Concessionario.

Nella fase successiva al completamento delle opere e dunque nel periodo di gestione dell'attività di albergo diffusa all'interno delle proprietà comunali, sarà facoltà dell'Amministrazione nominare un Referente della Fondazione Andora Borgo Castello, che avrà potere di richiedere direttamente al Concessionario copia dei report mensili di cui al precedente art.5, da consegnarsi entro 5 giorni lavorativi dell'istanza, e di eseguire ispezioni all'interno dei locali di proprietà pubblica oggetto della concessione e delle altre unità immobiliari destinate alla fruizione degli utenti in numero non superiore di 1 ogni tre mesi, anche senza preavviso, ma sempre in modo da non arrecare disturbo alla clientela.

Le attività di controllo ed ispezione, potranno essere svolte da Funzionario comunale delegato dal RUP.

#### Art.6 PROMOZIONE DEL BORGO

Il Concessionario si obbliga a informare il Referente della Fondazione Andora Borgo Castello, a mezzo semplice comunicazione telematica via mail o posta elettronica certificata all'indirizzo che sarà all'uopo dal medesimo fornito, o in mancanza di esso, altro Funzionario od Ufficio comunale indicato dal Concedente, con preavviso di almeno quindici giorni solari rispetto alla data dell'evento, delle iniziative che lo stesso intenda organizzare all'interno dell'attività di albergo diffusa (a mero titolo esemplificativo: cena con delitto, cena in bianco, cena medioevale o quant'altro).

Il RUP, il funzionario di cui al comma precedente e il Referente della Fondazione Andora Borgo Castello se nominato, avranno facoltà di vietare l'organizzazione di eventi che si ritengano motivatamente contrari all'interesse riqualificazione culturale, sociale e turistica del Borgo Castello, e ove il Concessionario ritenga di darvi egualmente corso, sarà soggetto alle sanzioni di cui al successivo art.12.

Il potere di veto di cui al comma precedente dovrà essere esercitato dal soggetto competente (Rup, Funzionario/Ufficio incaricato o Referente), con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da far pervenire al Concessionario entro sette giorni solari dalla data di ricevimento del preavviso di cui al comma primo e dovrà contenere l'indicazione della penale applicabile, fatto salvo il maggior danno, in caso di realizzazione dell'evento nonostante il divieto espresso dagli incaricati del Concedente.

Fermo restando quanto indicato a carico dell'Amministrazione comunale infra sub.art.10, il Concedente si obbliga altresì a prevedere, nell'ambito della eventuale futura concessione alla Fondazione Andora Borgo Castello della conduzione in affidamento diretto degli interventi, privi di rilevanza economica, consistenti nella gestione finalizzata alla riqualificazione culturale, sociale e turistica del Borgo Castello, adeguate forme di concertazione nella programmazione delle attività annuali nel complesso monumentale a favore del Concessionario, seppur di solo livello consultivo, e la possibilità per il medesimo Concessionario di richiedere

al Comune e ad alla Fondazione il patrocinio e/o l'organizzazione di eventi, con obbligo di motivato diniego in capo alla stessa.

#### Art.7 CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI

I locali di proprietà pubblica, vuoti e liberi da ogni cosa, saranno concessi nelle condizioni di cui al progetto di riqualificazione allegato sub.3 alla presente convenzione per farne parte integrante, affinché ne siano disposti l'arredo, l'attrezzatura e le finiture indicate nell'offerta economica allegata sub.1 alla presente convenzione per farne parte integrante.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà restituire al Comune di Andora tali locali con arredi, attrezzature e finiture realizzate, in condizioni compatibili con il normale deperimento d'uso.

Alla consegna dei locali così come al momento della loro restituzione, si provvederà a redigere idoneo verbale di consegna e di riconsegna, firmato dalle parti e conservato agli atti.

In caso di ritardata restituzione, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale pari alla somma pro die corrisposta in base all'ultimo canone aggiornato, aumentata del 10%, per ogni giorno di ritardata consegna, a far tempo dalla data richiesta per la consegna dell'immobile, salvo che il ritardo non dipenda dal Comune concedente.

#### ART. 8 - ARREDI ATTREZZATURE E LAVORI

L'installazione di nuove attrezzature nei locali concessi ed ogni eventuale variazione anche riferita a lavori ed impianti, da realizzarsi a totale cura e spese del Concessionario, dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Comune e dagli altri Enti preposti.

Quanto come sopra autorizzato, non previsto nell'offerta allegata sub.1 alla presente convenzione per farne parte integrante, al termine del rapporto potrà essere rimosso o lasciato gratuitamente in loco, previ i necessari ripristini allo stato di cui al verbale di consegna, ad insindacabile scelta del Concessionario.

#### ART. 9: DIVIETI DI MODIFICA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI.

E' fatto divieto al Concessionario, senza la preventiva formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali del fabbricato, intendendosi con ciò anche l'aggiunta di parti nuove, fatta eccezione per la realizzazione di opere straordinarie necessarie e urgenti, tempestivamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione.

In particolare è fatto assoluto divieto di intervenire su muri, soffitti, pavimenti, e sulla struttura dell'edificio che riveste importanza storico-artistica, salvo parere favorevole espresso dai competenti organi Comunali e Statali.

Il Concessionario sarà tenuto a consentire le modificazioni dei locali o le ristrutturazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione, a spese della medesima, sempre che ciò non risulti in conflitto con i contenuti dell'offerta.

#### ART.10 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale concedente gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili oggetto di concessione nonché la quota di concorso a carico dell'Ente per la realizzazione/avviamento del progetto di partenariato, pari ad euro 50.000,00.

L'Amministrazione comunale si farà altresì carico di patrocinare gli eventi di cui all'offerta, concedendo gratuitamente la possibilità di relativa pubblicizzazione sul sito internet istituzionale e sul territorio comunale.

In particolare sarà onere dell'Amministrazione comunale provvedere:

- a) all'inserzione sul sito internet comunale, in home page, di avviso delle singole iniziative promosse dal concessionario di cui all'offerta, secondo format e contenuti previamente concordati con il concessionario, per almeno sette giorni continuativi prima della data dell'evento, e per almeno un giorno un mese prima dell'evento;
- b) all'affissione negli appositi spazi comunali di manifesti pubblicizzanti l'iniziativa, per almeno sette giorni continuativi prima della data dell'evento, e per almeno un giorno un mese prima dell'evento;
- c) prevedere a carico della Fondazione Andora Borgo Castello, nell'ambito dell'eventuale affidamento della conduzione in affidamento diretto degli interventi, privi di rilevanza economica, consistenti nella gestione finalizzata alla riqualificazione culturale, sociale e turistica del Borgo Castello, compiti di pubblicizzazione dell'attività di albergo diffusa esercitata nei locali oggetto della presente convenzione all'interno di ogni forma pubblicitaria o promozionale dalla medesima gestito direttamente o indirettamente (sito, pagine instagram, facebook e quant'altro);

L'Amministrazione comunale si obbliga altresì a posizionare e curare a proprie spese cartellonistica di indicazione della posizione dell'Albergo diffuso, all'uscita autostradale, ai due ingressi sulla Via Aurelia nel territorio comunale, nonché ai principali bivi di accesso, ed in particolare nei punti individuati nella planimetria allegata sub.4 alla presente per farne parte integrante.

#### ART. 11 - DIVIETI

E' vietata la sub-concessione dei locali a terzi.

#### ART. 12 - INADEMPIENZE, PENALITÀ, DECADENZA

Il Comune di Andora applicherà una penale pari ad € 500,00 ogni volta che saranno accertate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente concessione, ascrivibili a colpa del concessionario, salvi i maggiori danni.

In caso di reiterazione, nella medesima annualità di concessione, della medesima violazione, la penale applicata per ciascuna successiva contestazione è aumentata di euro 250,00, fino a un incremento massimo di euro 1.000,00; pertanto, l'importo massimo della penale per singola contestazione è pari a euro 1.500,00. Tale importo massimo costituisce limite per singola contestazione e non integra un massimale complessivo: la penale è irrogabile ogni volta che la violazione sia accertata e contestata.

Il Referente della Fondazione Andora Borgo Castello, ove nominato, potrà segnalare al RUP le condotte ritenute assunte in violazione degli obblighi di cui alla presente concessione e richiedere la comminazione della relativa penale.

In caso di realizzazione di eventi vietati ai sensi dell'art.6 comma II, sarà applicata al Concessionario una penale da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00 in proporzione alla lesione arrecata alla riqualificazione culturale, sociale e turistica del Borgo Castello ed alla eventuale reiterazione della condotta. L'ammontare della penale ritenuta applicabile dovrà essere indicato contestualmente alla comunicazione del diniego alla realizzazione dell'evento, in difetto non potrà applicarsi una penale superiore al minimo di euro 500,00.

Non sarà applicabile alla violazione dell'art.6 comma II la maggiorazione per la reiterazione della condotta, posto che la stessa sarà eventualmente considerata nella determinazione della penale comminabile.

Ove si tratti di violazione attinenti gli standard qualitativi dei servizi indicati in offerta, o di mancata loro messa a disposizione degli stessi, il Concedente, anche su segnalazione di Funzionario delegato al controllo o del Referente se nominato, per tramite del RUP, invierà al Concessionario richiesta di adempimento con termine a provvedere entro almeno 15 giorni.

Ove il Concessionario provveda all'adeguamento degli standard ed alla realizzazione del servizio nel termine indicato, sarà applicata la sanzione base di euro 500,00; in caso contrario, il RUP potrà applicare una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.500,00 a seconda della gravità della violazione riscontrata.

Il Comune di Andora avrà ampia facoltà di procedere allo scioglimento del contratto previa dichiarazione di decadenza del Concessionario, da comunicarsi allo stesso con semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, con preavviso di un mese, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale o extragiudiziale e, a discrezione dell'Amministrazione, all'escussione della cauzione, nel caso in cui si verificano ripetutamente (almeno tre contestazioni aventi lo stesso oggetto, o cinque di diverso tenore) le inadempienze per le quali è prevista l'applicazione della penale nell'arco del medesimo semestre di concessione.

Qualora il Concessionario non paghi tre rate consecutive ovvero sei anche non consecutive di canone, il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto.

E' data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno dodici mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

#### ART. 13 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è costituito custode degli ambienti, delle attrezzature e degli impianti di cui alla presente concessione, ed è responsabile di ogni danno che dovesse verificarsi nella conduzione del bene oggetto del presente contratto verso se stesso, i propri dipendenti o terzi.

#### ART.14 - FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale, né violazioni della presente convenzione suscettibili di comminazione di penali.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di usufruire degli immobili oggetto di concessione, il Concessionario avrà diritto a proporzionale riduzione del canone di affidamento. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 16.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 15 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.



ART. 15 – A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo all’articolo 117 del Codice.

La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al 10% dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 117, del Codice, per l’esecuzione dei lavori, e sarà liberata a seguito di intervenuto collaudo degli stessi.

Al momento della consegna delle unità oggetto di riqualificazione, il Concessionario presterà con le medesime forme, a condizione dell’avvenuta liberazione della garanzia rilasciata per l’esecuzione dei lavori, garanzia relativa alla corretta conduzione della concessione d’uso dei locali di proprietà pubblica oggetto della presente convenzione, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.

#### ART. 16 - MODIFICHE E MANUTENZIONE DEI LOCALI, ARREDI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

Eventuali interventi di modifica ai locali da parte del Concessionario potranno essere effettuati, solo previa autorizzazione del Comune, dal Concessionario stesso ed a sue spese e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento, salvo accordi particolari concordati tra le parti; in tal caso il Concessionario dovrà richiedere i necessari permessi e autorizzazioni ai sensi della vigente normativa, a propria cura e spese, agli uffici ed enti competenti.

#### ART. 17- CLAUSOLA DI RIEQUILIBRIO

Qualora il TIR -Tasso di Rendimento Interno (TIR) – Internal Rate of Return (IRR)- indicato nel piano economico finanziario allegato all’offerta aggiudicataria di cui sub.1, risulti variare di 1 punto percentuale sotto o sopra la soglia attesa, le condizioni di cui all’art.3 e/o di cui all’art .2 dovranno essere oggetto di proporzionale rinegoziazione.

#### ART-18 SPESE DELL’ATTO

Le spese relative al presente atto sono poste a carico del Concessionario.

#### ART. 19 - SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, senza il consenso formale dell’Ente.

Il Concedente non potrà concedere in gestione alla Fondazione Andora Borgo Castello le unità immobiliari oggetto della presente concessione se non al termine della sua efficacia.

#### Art.20 – FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia nascente dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in materia amministrativa il Tar Genova ed in materia di giurisdizione ordinaria il Foro di Savona.

#### Art.21 – PRIVACY

Le parti si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati forniti con la sottoscrizione del presente contratto e che saranno forniti in esecuzione dello stesso nel rispetto delle disposizioni di legge.

Si allegano:

- 1) Copia offerta economica oggetto di aggiudicazione;
- 2) Planimetria strutture comunali;
- 3) Tavole progettazione intervento riqualificazione;
- 4) Planimetria punti pubblicitari

Letto, approvato, sottoscritto